

Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Itas Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Itasnow"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi in caso di infortunio subito e per la tutela del patrimonio per i danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa e snowboard effettuata con regolare skipass sui percorsi segnalati all'interno del comprensorio di validità dello stesso.



Che cosa è assicurato?

INFORTUNI

a) Morte da infortunio

La Società, a seguito di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza la morte:

- ✓ corrisponde l'indennizzo ai beneficiari.

b) Invalidità permanente da infortunio

La Società, a seguito di infortunio dell'Assicurato che comporti la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della propria capacità allo svolgimento di un qualsiasi lavoro:

- ✓ corrisponde un indennizzo proporzionale al grado d'invalidità permanente e al capitale assicurato.

c) Indennità da ricovero a seguito di infortunio

La Società, in caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio:

- ✓ corrisponde un'indennità giornaliera per un determinato periodo di ricovero.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti **per i possessori di skipass plurigiornaliero (minimo 4 giorni) o stagionali** e precisamente:

- ✓ rimborso del costo dello skipass non utilizzato per infortunio pro rata temporis (escluso il giorno dell'infortunio).

RESPONSABILITA' CIVILE

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa, snowboard e slittino con regolare skipass:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

SOMME ASSICURATE /MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali qui indicati:

INFORTUNI:

- Morte	10.000 €;
- Invalidità permanente	50.000 €;
- Indennità da ricovero	20 € al giorno.

Con riferimento alle garanzie sempre operanti per i possessori titolari di skipass plurigiornaliero (minimo 4 giorni) o stagionale:

- Rimborso skipass non utilizzato pro rata temporis 500 €.

RESPONSABILITA' CIVILE:

Per ogni sinistro 200.000 €, con i seguenti limiti:

- 200.000 € per ogni persona deceduta o ferita;
- 15.000 € per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

INFORTUNI:

- ✗ Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
- ✗ L'assicurazione non è prestata per le persone di età superiore a 80 anni.
- ✗ Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- ✗ Con riferimento all'indennità da ricovero a seguito di infortunio, il day hospital/day surgery si intende escluso dall'assicurazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

- ✗ Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Sono esclusi i danni causati da:

- ✗ sci, snowboard o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- ✗ partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti;
- ✗ utilizzo dello skipass contro il regolamento;
- ✗ trombe d'aria, uragani, terremoti, inondazioni, slavine, valanghe, o frane;
- ✗ uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- ✗ abuso di alcool;
- ✗ tentato suicidio.

Sono inoltre esclusi:

- ✗ tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- ✗ tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente;
- ✗ i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo beneplacito della Società.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

L'assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di Soccorso sulle piste.

INFORTUNI

- ! a) **Morte da infortunio:** non vi sono specifiche limitazioni rispetto al capitale assicurato.
- b) **invalidità permanente derivante da infortunio:** franchigia del 5% sul grado di invalidità residua all'Assicurato.

! c) **Indennità da ricovero a seguito di infortunio:** indennità giornaliera a partire dal primo giorno per un periodo massimo di 60 giorni.

! L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o Contraente.

! L'estensione rimborso del noleggio attrezzatura sportiva non goduto per infortunio è valida per infortuni che avvengono nei primi 4 giorni dal primo utilizzo.

RESPONSABILITA' CIVILE

! Scoperto del 10% con il minimo di € 500 per ogni persona deceduta o ferita.

! Franchigia di € 500 per danni a cose.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida esclusivamente per le piste da sci e snowboard utilizzabili in base allo skipass regolarmente posseduto dall'assicurato.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare al servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall'assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo, al fine di effettuare le necessarie verifiche. L'Assicurato/Contraente dovrà avvisare tempestivamente, e in ogni caso entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza, la Società o l'Intermediario al quale è assegnata la polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza ed è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il contraente il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per l'aderente il contratto ha validità dal momento del pagamento del premio sino alla durata dello skipass. L'assicurazione vale esclusivamente se, al momento del sinistro, l'Assicurato era in possesso di skipass regolare, comprovante la possibilità di utilizzo delle piste da sci, snowboard e slittino nel medesimo momento.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente in caso di contratto annuale o poliennale può disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. Non è prevista per l'aderente la facoltà di disdetta.